

COMUNE DI CASALFIUMANESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 8 DEL 22/02/2010

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D'IMPOSTA – ANNO 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell'ICI;

Richiamato il disposto dell'art. 1, c. 169 L. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 156 della L. 296 del 27/12/2006 che stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote dell'ICI è il Consiglio Comunale;

Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

Visto l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che prevede la possibilità di derogare al limite minimo stabilito dal D.Lgs. 504/92, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Richiamato l'art. 1 del DL 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla Legge 126 del 24 luglio 2008 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/92 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n° 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato Dlgs. 504/92;

Considerato che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 77 bis, comma 30, ha stabilito che resta confermata per

il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 1 del 26.02.2008 e n. 5 del 26.02.2009 con le quali sono state definite le aliquote e detrazioni per l'ICI rispettivamente per gli anni 2008 e 2009;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2010, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

- a) **l'aliquota ridotta del 5,1 per mille** per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, comprese le relative pertinenze;
- b) **aliquota ordinaria del 6,7 per mille**, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;
- c) **aliquota dello 0,1 per mille**, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:

- I. per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;
- II. l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;
- III. effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille;
- IV. è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;
- V. l'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

2) Di confermare la detrazione di imposta per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, nelle misure seguenti:

- detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi o rientranti nelle casistiche equiparate;
- detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d'età all'01.01.2010, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

- * essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell'01.01.2010
- * essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell'01.01.2010
- * reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a €10.329,14 pro-capite;

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della detrazione di € 154,95 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell'01.01.2010. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di € 154,95 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:

- ◆ il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 3) lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95 (copia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell'Azienda U.S.L.);
- ◆ l'autocertificazione, firmata dall'interessato, dovrà essere inviata entro il 16/06/2010 al Servizio Tributi Associato con sede a Casalfiumanese, Via 1° Maggio 20, cap. 40020, a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2010, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.